

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;



- VISTO** l'art.12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 296/2025 del 30/09/2025 contenente il parere sull'immissione in natura della specie alloctona *Oncorhynchus mykiss* per attività alieutica nel reticolo idrografico della provincia di Cuneo, autorizzata alla regione Piemonte con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora in avanti MASE) n. 608 del 19/11/2025;
- VISTA** la nota prot. n. 43934 del 26 febbraio 2026 con la quale la Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del MASE richiede al Consiglio SNPA il parere ex art. 13, c. 2, l. n. 132/2016, sulla richiesta della Provincia di Cuneo di revisione delle prescrizioni di cui alla citata delibera n. 296/2025 in relazione all'immissione in natura di esemplari sterili della specie alloctona *Oncorhynchus mykiss* e la conseguente delibera n. 311/2026 del 24 marzo 2026 contenente il parere richiesto;
- VISTA** la ulteriore nota prot. n. 76245 del 9 marzo 2026 con la quale la Direzione generale TBM del MASE trasmette le integrazioni della provincia di Cuneo alla precedente richiesta di variazione delle prescrizioni relative all'immissione di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) – D.M. n. 608 del 19/11/2025 e Delibera SNPA n. 296/2025 richiedendo una loro valutazione ed eventualmente un nuovo parere;
- CONSIDERATI** il parere e le indicazioni contenute nella richiamata delibera n. 296/2025;
- RAVVISATA** altresì, la necessità di proseguire con l'applicazione delle indicazioni contenute nella precedente delibera del Consiglio SNPA n. 311/2026;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive", ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, "*Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente della richiesta di variazione delle prescrizioni relative all'immissione di trota iridea*"

(Oncorhynchus mykiss) – D.M. n. 608 del 19/11/2025 e Delibera SNPA n. 296/2025 avanzata della Provincia di Cuneo.”;

RITENUTO di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. di approvare il documento *“Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di variazione delle prescrizioni relative all’immissione di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) – D.M. n. 608 del 19/11/2025 e Delibera SNPA n. 296/2025 avanzata della Provincia di Cuneo”*, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente il parere e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 23 aprile 2026

La Presidente
Maria Alessandra Gallone



Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente della richiesta di variazione delle prescrizioni relative all'immissione di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) – D.M. n. 608 del 19/11/2025 e Delibera SNPA n. 296/2025 avanzata della Provincia di Cuneo.

In riferimento alla richiesta di variazione delle prescrizioni relative all'immissione di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) – D.M. n. 608 del 19/11/2025 e Delibera SNPA n. 296/2025, pervenuta con nota Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. n. 43934 del 26/02/2026 e le successive integrazioni pervenute con nota prot. n. 76245 del 9/03/2026, ed esaminati dall'ISPRA e dalla RRTM 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

Per quanto riguarda il tratto con ID n. 130 "Centallo ASS." che comprende anche un tratto dello Stura di Demonte, si prende atto che la richiesta di immissioni di trote iridee alloctone è da intendersi per il solo tratto di Grana – Mellea su cui verte la relazione precedentemente trasmessa dal titolo "Caratterizzazione ittiologica del torrente Grana-Mellea a Centallo" redatta dall'ittologo Dr. Massimo Pascale. La relazione descrive un quadro di elevata alterazione di natura antropica, caratterizzato da forte fluttuazione delle portate, con magre estive che arrivano fino all'asciutta totale in alcuni tratti, condizioni che non consentirebbero il mantenimento di comunità ittiche articolate e stabili.

Per quanto riguarda il tratto sul Fiume Tanaro – ID n. 189 "Riserva TURI – PESCA" nel Comune di Ormea, lo "Studio del Rischio per l'introduzione di specie ittiche alloctone in un tratto del fiume Tanaro, ai sensi del D.P.R. 357/1997 art. 12, commi 4 e 5, e del D. MATTM. 02/04/2020" presentato testimonia l'assenza di specie autoctone a rischio di estinzione potenzialmente impattate dalla specie alloctona immessa nonché la presenza sul tratto di diverse interruzioni in grado impedire la diffusione degli esemplari immessi a monte della riserva e di limitarne quella a valle. Lo studio evidenzia inoltre la presenza di esemplari giovani e femmine in fase riproduttiva di trota iridea.

Alla luce della nuova documentazione fornita, si ritiene pertanto accettabile il rilascio di esemplari pronta pesca tutte femmine sterili con una percentuale di triploidia pari ad almeno il 95% di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), nei tratti con ID n. 130 "Centallo ASS." limitatamente al Grana-Mellea e n. 189 "Riserva TURI – PESCA". In quest'ultimo si ritiene tuttavia necessario prima di procedere a nuove immissioni, che venga eradicata la popolazione di trote iridee diploidi tramite elettro storditore. Sarà inoltre necessario estendere i monitoraggi nella zona a valle della stessa al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori esemplari in fase riproduttiva provenienti dalle passate immissioni ed eventualmente rimuoverli.

Si prende atto che a seguito di ulteriori verifiche le dimensioni di alcuni tratti sono state riviste come segue:

- Torrente Belbo – ID n. 163 "Zona Turistica di Pesca" (Comune di Bosia) – Larghezza media da 8 a 14 m, mentre la lunghezza rimane invariata e pari a 1.985 m, per una superficie complessiva stimata di circa 27.790 mq;
- Canali Comella, Marchisa e Presidenta – ID n. 344 "Riserva di Pesca di Dronero" (Comune di Dronero) – La lunghezza passa da 13.949 a 19.937 m, mentre la larghezza media rimane invariata e pari a 8 m, per una superficie complessiva stimata di circa 159.946 mq;
- Torrente Colla (Comune di Boves), "Riserva di Pesca" – larghezza media passa da 5 a 9 m, mentre la lunghezza rimane invariata e pari a 1.250 m, per una superficie complessiva stimata di circa 11.250 mq;
- Canale Rosa (Comune di Cervasca – ID n. 519): larghezza media passa da 2 a 4 m, mentre la lunghezza rimane invariata e pari a 2.580 m, per una superficie complessiva stimata di circa 10.320 mq;

Di conseguenza le quantità di immissione previste negli stessi potranno essere riviste sulla base delle nuove dimensioni fatto salvo il rispetto delle densità annuali indicate nel D.M. n. 608 del 19/11/2025 e Delibera SNPA n. 296/2025, se non diversamente indicato nella presente.

La documentazione pervenuta contiene inoltre una richiesta di equiparazione delle modalità operative a quelle dei campi gara, con conseguente innalzamento delle densità di semina annuali da 5 a 20 g/mq, nelle riserve:

- Torrente Varaita – ID n. 295 “Riserva di Pesca di Sampeyre”;
- Canali Comella, Marchisa e Presidenta – ID n. 344 “Riserva di Pesca di Dronero” (Comune di Dronero).

Mentre per le riserve Fiume Tanaro – ID n. 189 “Riserva TURI – PESCA” e Torrente Belbo – ID n. 163 “Zona Turistica di Pesca”, negli appositi studi presentati è stata richiesta l’immissione rispettivamente di 3.120 e 600 kg di trote iridee, quantità che superano anche le densità indicate per i campi gara.

In merito preme sottolineare che, al contrario delle gare, che prevedono pochi eventi concentrati nel giro di un paio di giorni, nelle riserve di pesca le immissioni sono numerose e continue per tutta la stagione di pesca alla trota. Inoltre, da quanto emerge dalla documentazione allegata alla richiesta pervenuta con nota Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. n. 43934 del 26/02/2026, che include soli i casi delle riserve “TURI – PESCA” ID n. 189 e della “Zona Turistica di Pesca” ID n. 163 (Allegato 3), nelle riserve ogni pescatore ha il “diritto” di prelevare 5 esemplari, ma non esiste un “obbligo” di trattenimento come avviene invece per le gare di pesca. La riserva, inoltre, essendo destinata solo a pescatori paganti, non può essere lasciata alla libera fruizione dei pescatori sportivi al fine di ricattare eventuali esemplari non ripescati alla fine delle competizioni o dopo i rilasci e la fruizione da parte dei paganti. In merito preme inoltre evidenziare come i dati esposti nelle tabelle relative alle immissioni passate effettuate nella riserva turistica di Bosia sul Belbo, dove per ogni pescatore pagante venivano immesse circa 11 trote, i tassi di ricattura variavano tra il 70 e l’87% circa. Nonostante l’esiguità dei dati presentati è ragionevole credere che almeno il 20% delle trote immesse nelle riserve non venga effettivamente ripescate. **Per tali motivi, non si ritengono equiparabili le modalità operative delle due differenti pratiche gestionali.**

Tuttavia, alla luce delle integrazioni presentate, in particolare in merito alla disponibilità ad inserire un obbligo di trattenimento del pescato e ai monitoraggi post-immissione previsti e condotti dall’amministrazione provinciale, **si ritiene accettabile, solo a fronte dell’inserimento di tale obbligo, il raggiungimento di densità massime annuali pari a 10 g/mq per le riserve in continuità anche parziale con il reticolo idrografico naturale e di 15 g/mq anno per quelle delimitate da barriere insormontabili sia a monte che a valle o altrimenti isolate dal reticolo idrografico indipendentemente dalle condizioni idrogeologiche (es. periodi di piena).** Si ritiene inoltre necessario limitare il numero di esemplari rilasciati a non più di 5 esemplari/pescatore per ogni giornata di pesca. In caso di un numero di presenze ridotto rispetto a quello stagionale previsto, tale da non riuscire a raggiungere la quota massima stabilita con un rilascio di 5 esemplari per pescatore, la porzione restante di esemplari non potrà essere immessa.

Al fine di verificare se tali densità minimizzino gli impatti delle immissioni effettuate, si richiede una sistematica e puntuale raccolta e trasmissione dei dati di immissione e prelievo durante tutta la stagione di pesca, da integrare a fine anno con i risultati dei monitoraggi eseguiti.

Restano valide tutte le indicazioni (durata del periodo autorizzativo, monitoraggi etc.) fornite nella precedente Delibera SNPA n. 296/2025 di cui al Decreto autorizzativo del MASE n. 608 del 19/11/2025 ad eccezione delle sole modifiche contenute nella presente. La seguente valutazione è inoltre soggetta alla Delibera n. 311/2026 che considera tecnicamente accettabile, solo limitatamente al 2026, il rilascio di trote iridee pronta pesca tutte femmine (non sterili) unicamente nelle porzioni di tratti autorizzati chiusi sia a valle che a monte da barriere invalicabili (come trasmesse nell’ambito dello studio del rischio) o altrimenti isolati dal reticolo idrografico naturale. **Pertanto, in tutti i tratti non completamente isolati come ad esempio ID n. 130, ID n. 163, ID n. 189 etc., potranno essere immessi solo esemplari pronta pesca di trota iridea appartenenti a lotti monosesso tutte femmine sterili, con una percentuale di triploidia di almeno il 95% anche nel 2026.** Il rinvenimento

durante i monitoraggi nel tratto sul Fiume Tanaro – ID n. 189 “Riserva TURI – PESCA” di esemplari giovani di trota iridea e femmine adulte in fase riproduttiva è la testimonianza della capacità della specie di insediarsi sul territorio italiano ed è dovuto alle immissioni avvenute negli anni passati con esemplari diploidi non sterili, ciò ad ulteriore riprova della necessità di utilizzare esemplari tutte femmine triploidi.